



## **NOTA SULL'ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO DEI MODELLI 1 E 2**

Con riferimento alla prevista esenzione dall'imposta di bollo di cui ai **Modelli 1 e 2** predisposti da AVEPA per l'individuazione dell'erede delegato alla riscossione di contributi spettanti a beneficiario deceduto, sono pervenute alcune osservazioni secondo le quali sui modelli va apposta la marca da bollo, non rientrando, secondo il parere di alcuni, tali autentiche nell'esenzione assoluta di cui al DPR 642/72, Tab. B, art.21 bis.

La questione è stata valutata in AVEPA approfondendo la normativa di riferimento e si è giunti alle seguenti conclusioni:

*Modello 1: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*

Il regime fiscale previsto dall'art. 37 del DPR 445/2000 stabilisce: "1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo."

Pertanto si **conferma quanto già nelle istruzioni pubblicate nel sito web di AVEPA.**

*Modello 2: Modello di delega alla riscossione ad un erede*

Nell'atto di delega predisposto da AVEPA, più creditori delegano alla riscossione dei contributi un unico soggetto, con indicazione dell'IBAN. La **delega** consiste nel conferimento di determinati poteri di rappresentanza. Essa può essere conferita sia mediante atto unilaterale, la *procura*, sia mediante un contratto, il *mandato*. Il contratto rientra nella categoria più generale di atto.

La risoluzione del 14/08/1996 n. 181 del Ministero delle Finanze ricorda che «*le autentiche di firma, quali atti di un pubblico ufficiale, vanno assoggettate ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 della tariffa (Parte 1) approvata con D.M. 20 agosto 1992 allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, salvo il caso in cui la Tabella (Allegato B) annessa al citato d.p.r. n. 642 del 1972 o altre disposizioni di legge prevedano l'esenzione dal bollo per gli **atti** e le certificazioni sostituite*».

Si evidenzia che l'art. 21-bis del DPR 642/1972 non indica il soggetto destinatario del beneficio (sia esso il deceduto o l'erede), ma esenta dal tributo le «*domande, **atti** e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo*».

Appare del tutto evidente che anche l'atto di delega (Modello 2) è in esenzione dal bollo, dato che la delega alla riscossione del contributo rientra nell'elenco sopra detto (trattandosi di **atto**).

In riferimento ad altra possibile argomentazione riguardante l'assoggettabilità al tributo di bollo in quanto ricadente nell'asse ereditario, si precisa che al riguardo non esiste una previsione normativa specifica che possa limitare l'esenzione dal tributo. Si ricorda, per puro scrupolo, che il concetto di "asse ereditario" viene richiamato espressamente nella risoluzione del Ministero delle Finanze 13 agosto 1996, prot.n.V/10/306/96, ma in riferimento ad una diversa fattispecie di esenzione (pensione di reversibilità) che non può essere assimilata al caso in esame.

Pertanto si ribadisce quanto già alle istruzioni per il Modello 2, e cioè che **la dichiarazione è esente dall'imposta bollo.**